



Regione Lombardia

DECRETO N. 152

Del 06/03/2024

Identificativo Atto n. 183

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE DELLA FONDAZIONE "SCUOLA MATERNA MAZZOTTI – BERGOMI" RIDENOMINATA "SCUOLA DELL'INFANZIA MAZZOTTI - BERGOMI", CON SEDE IN CHIARI (BS) – VIA COLOGNE N. 3/A, ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE, AI SENSI DEGLI ARTT. 2, 4 E 11 DEL REGOLAMENTO N. 2 APRILE 2001 N.2.

L'atto si compone di 17 pagine

di cui 13 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

VISTI:

- gli articoli 14 e seguenti del Codice civile, in materia di organizzazione e funzionamento di associazioni e fondazioni;
- l'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche di cui al Libro I, Titolo II, Capo I del Codice civile;
- il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”*;
- gli articoli 2 e 7 del citato D.P.R. 361/2000, dai quali si evince che le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo delle persone giuridiche private, che operano nelle materie attribuite alla competenza regionale e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione, sono approvate mediante l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso ogni Regione;
- il Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2 *“Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361”*, in particolare gli artt. 2, 4 e 11;

VISTA, altresì, la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1, art. 4 – comma 33, con la quale la Regione, nell'ambito delle competenze ad essa conferite, ha individuato nelle Aziende Sanitarie Locali e nelle Province, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, le autorità preposte allo svolgimento delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste, ex articoli 23 e 25 del Codice civile, sulle persone giuridiche private di cui al Libro Primo, Titolo II, del Codice civile;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. VII/3794 del 16 marzo 2001, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento della gestione del Registro regionale delle persone giuridiche private alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Regione Lombardia;
- la D.G.R. n. XI/2552 del 02 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Consiglio Notarile di Milano e Comitato Regionale Lombardo per la semplificazione dei procedimenti relativi al Registro regionale delle persone giuridiche private e la trasmissione in via telematica degli



Regione Lombardia

atti;

VERIFICATO che la Fondazione "SCUOLA MATERNA MAZZOTTI – BERGOMI", con sede in CHIARI (BS) – Via Cologne N. 3/A, risulta iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private al numero d'ordine 1208, a far data dal 7 aprile 2001;

PRESO ATTO:

- delle modifiche statutarie approvate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione verbalizzata in atto pubblico del 21 novembre 2023 – n. 2282 di Repertorio e n. 1534 di Raccolta – a rogito del dott Andrea Barucco, notaio in Castegnato (BS), registrato a Brescia il 30 novembre 2023 al n. 56708 serie 1T;
- dell'istanza trasmessa, in via telematica, al Presidente della Regione Lombardia in data 30 novembre 2023, con la quale il legale rappresentante della Fondazione, per il tramite del suddetto notaio rogante all'uopo delegato, ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie, in esecuzione della deliberazione sopra richiamata;
- della nota prot. E1.2024.0051722 del 26/01/2024, con la quale la scrivente amministrazione ha chiesto chiarimenti in ordine all'applicazione all'Ente dell'art 6 comma 5 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di contabilità economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché sulla delega dei poteri al Presidente dal CDA;
- della nota di chiarimento del Presidente del CDA, dott.ssa Laura Deviardi, inviata via pec in data 22 febbraio 2024 con la quale sono stati superati i rilievi ed in particolare è stato chiarito che:
 1. la Fondazione ottiene contribuzioni pubbliche in misura inferiore al 45% dell'intero flusso finanziario in entrata;
 2. la Fondazione opera in regime di concorrenza subendo le perdite connesse all'esercizio della sua attività;
 3. la Fondazione è soggetta al rischio di impresa in quanto non esiste una interdipendenza tra il bilancio proprio e il bilancio dell'Ente pubblico (Comune di Chiari con potere di nomina della maggioranza dei membri del CDA, senza previsione statutaria di forme di controllo o di vigilanza diretta);
 4. la Fondazione ha piena autonomia contrattuale, funzionale e organizzativa;

RILEVATO che le modifiche apportate allo statuto vigente, contenute nell'atto notarile di cui sopra sono finalizzate ad adeguare lo stesso alla normativa regione vigente, nonché a modificarne la denominazione che diverrà "SCUOLA DELL'INFANZIA MAZZOTTI-BERGOMI";

RITENUTO che risultano soddisfatte le condizioni previste da norme di legge e di



Regione Lombardia

regolamento per procedere all'approvazione statutaria di cui trattasi;

ACCERTATO che il presente provvedimento consente la conclusione del relativo procedimento entro il 22 maggio 2024, nel rispetto del termine di cui all'art. 3 - comma 8 - del Regolamento regionale n. 2/2001;

DECRETA

1) di approvare le modifiche statutarie della Fondazione denominata "SCUOLA DELL'INFANZIA MAZZOTTI-BERGOMI", con sede legale in Chiari (BS) – Via Cologne N. 3/A, approvate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione verbalizzata in atto pubblico del 21 novembre 2023 – n. 2282 di Repertorio e n. 1534 di Raccolta – a rogito del dott Andrea Barucco, notaio in Castegnato (BS), registrato a Brescia il 30 novembre 2023 al n. 56708 serie 1T, atto parte integrante del presente decreto.

2) di prendere atto che la Fondazione, con il nuovo statuto, assume la denominazione di "SCUOLA DELL'INFANZIA MAZZOTTI-BERGOMI".

3) di disporre, ai sensi degli articoli 2, 4 e 11 del Regolamento Regionale n. 2/2001, l'iscrizione delle modifiche statutarie di cui sopra nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

4) di trasmettere il decreto alla Fondazione in oggetto, nonché alla Camera di Commercio e all'Autorità di vigilanza e controllo, per quanto di rispettiva competenza.

ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

STATUTO FONDAZIONE
"SCUOLA DELL'INFANZIA MAZZOTTI - BERGOMI"

TITOLO I
ORIGINI - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI -
FUNZIONAMENTO

ART. 1 - ORIGINI

La Fondazione "SCUOLA DELL'INFANZIA MAZZOTTI - BERGOMI" trae le sue origini dalla sensibilità nei confronti dell'assistenza e dell'educazione dei bambini da parte di sacerdoti, dall'Amministrazione Comunale e di molti benefattori della città di Chiari (BS).

L'istituzione venne fondata nell'anno 1863 per volontà della Comunità Clarensese iniziando l'attività nei locali in Via Quartieri allo scopo messi a disposizione da Don Faustino Leali.

Con Regio Decreto del 31 maggio 1868 venne eretta in Ente morale, assumendo la qualifica I.P.A.B. ai sensi della legge n. 6972/1890.

In seguito molte benefiche persone concorsero ad aumentare notevolmente il patrimonio della Fondazione, mediante lasciti e donazioni, in particolare va segnalata la benemerita Famiglia del fu Conte Ludovico Mazzotti Biancinelli, la quale, nell'intento di onorare le memoria del congiunto dotò l'ente delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività didattiche e assistenziali.

Con delibera 25 aprile 1936 approvata dalla Superiore Autorità Tutoria, in data 16 giugno 1936 al n. 17211 Divb. Benef. assunse la denominazione di "Asilo Infantile Conte Ludovico Mazzotti Biancinelli".

Successivamente nell'anno 1969, il Cav. Carlo Bergomi, alla sua morte, legò alla congregazione religiosa dei Salesiani di Don Bosco - S. Bernardino di Chiari un terreno agricolo con l'onere di costruire una scuola materna.

Nel 1975, edificata la scuola, i Salesiani ne fecero dono all'Asilo Infantile Mazzotti - Biancinelli a condizione che si accollasse la gestione in perpetuo della scuola materna, allora ancora diretta dalla Suore Canossiane; la scuola fu aperta come sezione staccata per i residenti a nord della ferrovia.

L'Ente è stato inserito dalla Regione Lombardia nell'elenco delle I.P.A.B. escluse dal trasferimento ai Comuni "per le quali è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 616 24 luglio 1977 lo svolgimento in modo precipuo dell'attività inerente alla sfera educativo/religiosa", come risulta dall'elenco n. 7 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 331 del 27 novembre 1978.

La Fondazione adotta dunque il nuovo statuto approvato dal Presidente della regione Lombardia con decreto n. 9848 del 12 maggio 1988 e assume la nuova denominazione di "Scuola Materna Mazzotti - Bergomi".

Negli anni 2000 venne alienata la storica sede di Via Quartieri e, con il ricavato, venne ampliato l'edificio innalzato dai Salesiani, facendone l'unica sede della scuola materna sita in Via Cologne.

A seguito della legge regionale 1/2003 detta istituzione è stata depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Ente di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile; pertanto l'istituzione è assoggettata al regime giuridico degli Enti privati giuridicamente riconosciuti senza scopo di lucro e, oltre a conservare i principi religiosi, persegue obiettivi inerenti allo sviluppo educativo e culturale in armonia con i principi della Costituzione Italiana, senza discriminazione alcuna nel rispetto della funzione di pubblico servizio.

L'istituzione è iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura di Brescia al numero e Codice fiscale 82000330173 nonché al numero BS - 433127 REA e al numero 1208 nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito con Regolamento Regionale n. 2/2001 della Regione Lombardia.

Ai sensi della Legge 10 Marzo 2000, n.62, la scuola dell'infanzia è riconosciuta paritaria con decreto ministeriale n. 8435 del 11 aprile 2001.

ART. 2 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

L'Ente ha la natura giuridica di Fondazione soggetta alla disciplina degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, denominata "**SCUOLA DELL'INFANZIA MAZZOTTI - BERGOMI**", ed ha sede nel Comune di Chiari (BS).

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione gestisce una Scuola dell'Infanzia di ispirazione cristiana cattolica, con possibilità di estendere il servizio alle famiglie tramite l'apertura di un asilo nido. La Fondazione non si prefigge fini di lucro ed esaurisce le proprie attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia nel settore dell'istruzione.

Essa ha per scopo primario quello di accogliere i bambini in età prescolare e di provvedere allo sviluppo delle loro capacità cognitive, sociali curative e religiose ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della condivisione e della solidarietà, in armonia con i principi della Costituzione italiana. Suo obiettivo è la formazione integrale del bambino nella sua individualità e irripetibilità, favorendo la maturazione della persona, libera e responsabile, nel rispetto delle diversità ideologiche e religiose, senza rinunciare alla propria identità cristiana.

Le linee guida dell'attività educativo - didattica recepiscono gli orientamenti e le innovazioni della Scuola dell'Infanzia in Italia.

La Scuola dell'Infanzia riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - genitori - insegnanti.

La Fondazione accoglie senza discriminazione e disparità alcuna i bambini in età prescolare, residenti nel Comune di Chiari e, se vi sono posti disponibili, quelli provenienti dai comuni limitrofi.

La Scuola dell'Infanzia, secondo lo spirito di utilità sociale che fin dalle origini ha avuto, con esclusione di ogni tipo di lucro, ha facoltà di promuovere e sostenere iniziative nell'ambito educativo, ricreativo, assistenziale e religioso a favore di bambini, adolescenti, giovani e famiglie.

Potrà inoltre con le stesse finalità, avviare attività commerciali o produttive, attraverso convenzioni con associazioni, privati e Enti locali, che seppur marginali ed integrative rispetto alla principale, promuovano e favoriscano l'aggregazione, l'integrazione e il consolidamento del tessuto sociale della comunità in cui la Fondazione opera.

Gli eventuali proventi derivanti da queste attività saranno comunque destinate all'assolvimento dei fini istituzionali della Fondazione.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione, e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 3 - FUNZIONAMENTO INTERNO

Le modalità di funzionamento della scuola dell'infanzia e di eventuali altri servizi, le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza, le modalità di corresponsione della retta, l'organizzazione e lo svolgimento della attività scolastica, il funzionamento dell'assemblea dei genitori, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le Istituzioni operanti sul territorio potranno essere disciplinati da appositi regolamenti interni che dovranno essere approvati dal

Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

ART. 4 - PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti, come risultanti dallo stato patrimoniale e dall'inventario.

Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

- le entrate patrimoniali;
- le rette, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale;
- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle scuole primarie e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività socioeducative e sociali;
- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

TITOLO III ORGANI E UFFICI

ART. 5 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario, se eletto.

Tutte le cariche sono gratuite fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali.

ART. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione.

Esso è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente, che è nominato dal Consiglio stesso nel proprio seno.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- n. 4 (quattro) rappresentanti designati dal Consiglio Comunale di Chiari di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- n. 1 (uno) rappresentante designato dal Parroco pro-tempore di Chiari;
- n. 1 (uno) rappresentante designato dalla Giunta Regionale della Regione Lombardia;
- n. 1 (uno) rappresentante dei genitori dei bambini iscritti, eletto in apposita assemblea con maggioranza dei voti dei presenti, con le modalità di cui all'articolo art. 1, comma 4 lett. c.) dalla legge n. 62/2000.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere rieletti senza interruzione.

Il rappresentante dei genitori durerà in carica fino a che avrà figli iscritti alla scuola dell'infanzia e comunque non oltre cinque anni dall'elezione.

ART. 7 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA, CONFLITTO DI INTERESSI

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Inoltre non può far parte del Consiglio di Amministrazione:

- il personale dipendente;
- il coniuge o partner dell'unione civile di un dipendente;
- i parenti in linea retta in qualunque grado, i parenti in linea collaterale sino al 4° grado e gli affini sino al 2° grado del personale dipendente.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato.

I membri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica e la decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che ne darà comunicazione al consigliere interessato.

Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data della comunicazione di queste e hanno effetto nel momento in cui il Consiglio ne delibera l'accettazione. Nel caso in cui il Consiglio ne delibera l'accettazione, il Presidente ne dà immediato avviso al soggetto o all'ente cui compete la designazione.

In tutti i casi in cui, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è tenuto a darne immediato avviso al soggetto o all'Ente a cui compete la designazione ai sensi del precedente articolo. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

Il Consigliere nominato dal soggetto o dall'ente a cui compete la designazione, dura in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Qualora invece venisse meno la maggioranza o la totalità dei Consiglieri eletti si procede al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

In caso di conflitto di interessi degli amministratori, si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

ART. 8 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione.

Esso in particolare:

- a. elegge, nella sua prima adunanza, il Presidente e il Vicepresidente scegliendoli fra i suoi componenti;
- b. assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dal regolamento del personale; nomina il personale direttivo della scuola e dei servizi attivati stabilendone compiti ed attribuzioni;
- c. nomina, scegliendolo tra i consiglieri, il Segretario, di cui può disporre altresì la revoca;
- d. gestisce la Fondazione in ogni suo aspetto, compiendo qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- e. delibera l'entità delle rette di frequenza della scuola e gli altri corrispettivi, tariffe o quote di compartecipazione ai costi per la fruizione dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;
- f. stipula le convenzioni con Enti pubblici e privati;
- g. delibera sui contratti di locazione;
- h. delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
- i. delibera l'acquisto o l'alienazione di beni immobili con il voto favorevole di almeno 5 (cinque) dei componenti in carica;
- l. approva il bilancio per anno solare;
- m. approva modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno 5 (cinque) dei suoi componenti in carica;
- n. delibera la proposta di trasformazione e/o l'estinzione della Fondazione con il voto favorevole di almeno 6 (sei) dei suoi componenti in carica;
- o. predisporre e approva i regolamenti interni;
- p. conferisce eventuali deleghe di specifiche funzioni di ordinaria amministrazione sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti individuali con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- q. approva il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) della scuola;
- r. stipula atti, convenzioni, contratti di ogni genere inerenti l'attività della Fondazione;
- s. delibera le costituzioni in giudizio di ogni genere;
- t. controlla, anche tramite organi con specifica competenza, il conseguimento delle attività statutarie, del progetto educativo e del regolamento interno;
- u. delibera l'accensione di mutui, l'apertura di conti correnti, l'iscrizione, postergazione e cancellazione di ipoteche, con il voto favorevole di almeno 5 (cinque) dei componenti in carica;
- v. adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli affari che interessano l'Ente.

ART. 9 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 3 (tre) dei suoi componenti, e comunque almeno due volte l'anno per approvare il bilancio e per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.

La convocazione avviene mediante avviso scritto che può essere redatto su qualsiasi supporto - cartaceo o informatico - e può essere consegnato con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, e con l'indicazione dell'eventuale presenza di estranei e/o esperti che partecipano senza

diritto di voto, da recapitarsi ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'adunanza è valida quando sono presenti almeno quattro membri in carica del Consiglio.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad esclusione di quelle per le quali il presente statuto prevede maggioranze diverse (punti i. m. n. u. del precedente articolo 8).

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi, eccetto quelle relative a questioni concernenti persone che debbono avvenire con voto segreto, salvo unanime diverso accordo tra i Consiglieri. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di nomina e, a pari anzianità di nomina, al più anziano di età.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti o il/la coordinatore/trice della scuola o il rappresentante del personale e/o dei genitori, che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto. Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario o, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario. Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

ART. 10 - RINNOVO CARICHE

Il Presidente, almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, deve richiedere al soggetto o Enti interessati la nomina dei membri di competenza al fine di procedere al rinnovo del Consiglio stesso.

Il Consiglio scaduto resta comunque in carica per i soli compiti di ordinaria amministrazione, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti, fino all'insediamento di quello nuovo.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza presieduta dal Consigliere più anziano, procede alla nomina del Presidente e del Vicepresidente da scegliersi nel proprio seno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi, dal presente Statuto e che gli siano state delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Adotta, in caso di necessità e urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica nella prima adunanza del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di contemporanea assenza o impedimento, il membro più anziano di nomina e, a pari anzianità di nomina, il più anziano di età.

ART. 12 - SEGRETARIO

Salvo diversa disposizione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, il Segretario della Fondazione assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li raccoglie negli appositi registri, custodisce gli atti e i documenti dell'Amministrazione, tiene la contabilità dell'Ente, predispone il bilancio di previsione e il conto economico.

TITOLO IV

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ART. 13 - BILANCIO

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti.

ART. 14 - UTILI DELLA GESTIONE

E' fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali tutte quelle statutariamente previste) e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, partecipanti, lavoratori, dipendenti, collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO VI

ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'ENTE – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 - ESTINZIONE

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, nel rispetto del presente Statuto e delle tavole di Fondazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni delle vigenti leggi in materia previste in particolare per le associazioni, fondazioni o enti ai quali è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.